

# Scuola e Lavoro

## La terza via della F.I.S.

Si era nel giugno del 1981. A Palermo, all'ottavo congresso nazionale della U.I.L. Giorgio Benvenuto dichiarava che « si è cercata invano una terza via per l'Italia e si è così commesso lo sbaglio di credere che essa esistesse realmente ».

In Italia — è ormai di moda — tutti ricercano la « terza via ». Anche i comunisti che sembra vogliano abbandonare la loro tradizionale « seconda via » per una « terza via » ove pensano di poter giungere (sembra lo abbia affermato Pietro Ingrao) fra una decina d'anni.

Tutti vi credono... Tutti la cercano... Giorgio Benvenuto è pessimista. Dice di no.

Ma Giorgio Benvenuto ha ragione e ha torto insieme.

Ha ragione perché si è finalmente accorto che la gestione del capitalismo, con i correttivi di volta in volta strappati alla controparte, non può considerarsi una « terza via » ove persiste il dominio politico e giuridico del capitale e ove la lotta di classe finisce con l'istituzionalizzarsi come metodo senza sbocco. Ha ragione: ma è, tale dichiarazione, la confessione della sconfitta politica di Benvenuto, delle sue ultratrentennali tesi e di tutti coloro che si sono illusi e che hanno illuso nella confusione tra « terza via » e gestione del capitalismo.

Ma Benvenuto ha torto quando afferma che la « terza via », in assoluto, in Italia non esiste.

Come in altra sede abbiamo dimostrato, in Italia la « terza via » è possibile. Basta avere la capacità e la libertà di indagare, di pensare, di considerare al di là della gabbia dell'attuale fase del capitalismo privato e partitocratico, gabbia nella quale si trovano rinchiusi, fra gli altri, tutte le organizzazioni sindacali (confederali e autonome) imperanti. Ebbene: proprio qui inizia

il « distinguo » del Sindacato Sociale Scuola e dei Sindacati Sociali aderenti al C.U.S.I.

Operando nel contesto dell'ordinamento giuridico vigente, siamo politicamente collocati oltre la gabbia in quanto riteniamo di aver individuata (e lo abbiamo dimostrato) la « terza via ». E' la via estranea a qualunque forma, a qualunque fase del capitalismo in quanto « via » non classista. E su questa lunghezza d'onda di ricerca e di orientamento abbiamo incontrato — nel campo più specificatamente scolastico — altre formazioni, altri colleghi. Ne è sorta la FEDERAZIONE ITALIANA SCUOLA che facendo propria, fra l'altro, la tesi del sindacato-

soggetto politico afferma, nel proprio statuto, « che la funzione di garanzia e di tutela delle strutture economiche assunta dallo Stato, comporta, per il Sindacato, la necessità di assumere iniziative di partecipazione e di controllo in tale funzione ». Perché, infatti, solo i partiti e non anche i sindacati possono concorrere a determinare — ai sensi dell'art. 49 della costituzione — la politica nazionale?

Ecco perché la FEDERAZIONE ITALIANA SCUOLA si colloca — abbiamo già affermato — in una terza posizione, diversa tanto dai confederali quanto dagli autonomi: in quella « terza via » ove i Sindacati Scuola aderenti si battono per contrastare, per neutralizzare, per sostituire

quella che (stando ai risultati) sembra essere diventata la consegna della follia omicida-suicida della politica scolastica italiana: la distruzione della scuola.

E' la « terza via » della FEDERAZIONE ITALIANA SCUOLA. E' la « via » fuori dalla gabbia dell'attuale partitocrazia nella quale c'è posto solo per i « tesserati ».

E' la « via » che nella Scuola porterà ancora a batterci per la « persona » (per cittadini, cioè, che non siano solo soggetti idonei al voto), per la « società » (per una collettività, cioè, che non sia considerata solo corpo elettorale).

E' il ruolo originale del nostro Sindacato nella società.

GIUSEPPE CIAMMARUCONI

### O.M. 8 Aprile 1982 - Nomine degli insegnanti non di ruolo

15 maggio 1982 - Termine per la presentazione delle domande per l'inclusione nelle graduatorie provinciali;

15 maggio 1982 - Termine per la presentazione delle stesse domande da parte dei cittadini residenti all'estero;

5 luglio 1982 - Data di pubblicazione delle graduatorie provvisorie o della comunicazione della data di pubblicazione;

31 agosto 1982 - Data di pubblicazione delle graduatorie definitive, che dovranno restare affisse fino al 31 dicembre 1982;

30 giugno 1983 - Termine per il trasferimento della domanda ad altra provincia per l'anno scolastico 1983/84, per coloro che, a seguito del trasferimento del coniuge o di altro familiare, intendano trasferirsi in altra provincia;

1° settembre 1983/ 31 dicembre 1983 - Riaffissione delle graduatorie definitive non esaurite.

Sicuri di fare cosa utile ai colleghi pubblichiamo l'elenco dei seguenti insegnanti con le province nelle quali eventualmente le graduatorie sono state esaurite, avvertendo, però, che il quadro si riferisce a 48 province.

(A): esaurita soltanto la graduatoria degli abilitati.

#### GRADUATORIE

**IX Chimica**  
Belluno, Brindisi (A), Frosinone, Perugia

**X Chimica e ind. agrarie**  
Brindisi (A)

**XI Chimica industriale**  
Belluno, Frosinone

**XIV Costruz. tecnol. costruz.**

**XVI Dattilografia, etc.**

**XVII Discipl. e tecn. comm.**  
Bergamo, Milano, Padova, Piacenza

**XVIII Discipl. geom. etc.**  
Bergamo

**XIX Discipl. giurid. ed econ.**

**XX Discipline pittoriche**

**XXI Discipline plastiche**

**XXII Disegno e storia arte**

**XXIII Disegno tecnico**  
Verona (A)

**XXIV Disegno tecnico e art.**

**XXV Economia comunità**  
Genova, Matera, Parma, Sondrio

**XXVII Educazione artistica**

**XXVIII Educ. fis. II grado m.**  
Bari, Lecce, Milano, Piacenza

**XXVIII Educ. fis. II grado f.**  
Bari, Forlì (A), Genova, Lecce, Milano

**XXVIII bis Educ. fis. sc. media m.**  
Bari, Lecce, Milano

**XXVIII bis Educ. fis. sc. media f.**  
Bari, Forlì (A), Genova, Lecce, Milano

**XXIX Educ. musicale II grado**  
Bari, Bergamo, Brindisi, Caserta, Firenze, Forlì, Modena, Napoli, Padova, Parma, Roma, Rovigo, Sondrio, Trento, Venezia, Verona

**XXX Educ. musicale sc. media**  
Avellino, Bari, Bergamo, Bologna, Brindisi, Campobasso, Caserta, Forlì, Frosinone, Genova, Lucca, Mantova, Massa C., Matera, Napoli, Padova, Parma, Pesaro, Piacenza, Roma, Rovigo, Savona, Sondrio, Trento, Venezia, Verona, Vicenza

**XXXI Elettronica**  
Bergamo, Matera, Modena, Perugia, Sondrio

**XXXII Elettrotecnica**  
Benevento, Modena, Perugia, Sondrio

**XXXIII Fisica**

**XXXIV Geografia**

**XXXV Igiene etc.**  
Sondrio

**XXXVI igiene etc. (odontotecn.)**

**XXXVIII Impianti elettr. e costr.**  
Bergamo, Milano, Modena, Parma, Sondrio

**XXXIX Informatica gest.**  
Bergamo, Sondrio

**XXXIX bis Informatica ind.**

**XL Italiano etc. sc. media**

**XLIII Lingua e lett. stran. fr.**

**XLIII Lingua e lett. stran. ingl.**

**XLIII Lingua e lett. stran. ted.**

**XLVI Lingua straniera franc.**

**XLVI Lingua straniera ingl.**

**XLVI Lingua straniera ted.**

**XLVII Matematica**

**XLVIII Matematica applicata**

**XLIX Matematica e fisica**

**L Scienze matem. etc. sc. media**  
Milano

**LI Materie letterarie II grado**

**LII Materie letterarie e lat.**

**LIII Materie lett. lat. e greco**  
Brindisi (A), Pisa

**LX Meccanica, macch. e dis.**

**LXXIV Scienze agr. e tecn. gest.**  
Lecce, Matera

**LXXV Scienze, chim. e geografia**  
Forlì, Sondrio

**LXXVI Scienze umane**  
Piacenza (A)

**LXXVII Scienze umane e storia**

**LXXIX Stenografia**  
Sondrio

**LXXX Stenogr. dattilografia**  
Verona

**LXXXIII Storia arte**

**LXXXV Tecniche tur. e alb.**

**LXXXVIII Tecnologia mecc.**  
Mantova

**XC Tecnologia tessile**

**XCI Tecnologia arti appl.**  
Parma

**XCIII Topografia e dis.**

**XCIV Zootecnica**

### No al salario di G. Ciammaruconi

Il volume si può ritirare pressò le sedi provinciali dei Sindacati Sociali o avere direttamente a domicilio versando il contributo di lire 5.000 sul c.c.p. 79164000 intestato a: C.U.S.I., via Castelfidardo n. 55 - Roma.

Apprendiamo con soddisfazione, al momento di andare in macchina, che il D.D.L. 2777 contenente norme per il conseguimento della abilitazione speciale e per l'immissione in ruolo del personale della scuola, è stato approvato, in sede deliberante, dalla Commissione P.I. del Senato che ha battuto lo schieramento che con un colpo di mano aveva escluso in sede di Commissione della P.I. alla Camera i docenti della scuola privata.

Apprendiamo con ampia soddisfazione, infatti, che un nuovo articolo a favore dei colleghi della scuola privata è passato reintegrando in un diritto maturato in lunghi anni di servizio in un periodo in cui la scuola privata ha svolto un ruolo proficuo e positivo di fronte alla crisi dello Stato, protrattasi per più di un decennio. Noi abbiamo più volte dichiarato il nostro punto di vista avverso per principio alla scuola confessionale, ma ragioni di necessità e di giustizia non possono non renderci sensibili di fronte ad elementari diritti ed esigenze dei colleghi che vi operano con grande sacrificio di se stessi e con competenza. E mentre auspichiamo un futuro politico dell'Italia in cui la scuola confessionale trovi sempre minore spazio (condizione questa che può essere raggiunta soltanto attraverso un serio risanamento della scuola pubblica e dello Stato medesimo) ci auguriamo che gli atteggiamenti arroganti e dogmatici della D.C., che col suo atteggiamento ha messo in pericolo le richieste del personale della scuola privata, non vengano a ripetersi in sede di Commissione della Camera, dove il d. d.l. dovrà necessariamente ritornare per l'ulteriore conferma. Un articolo aggiuntivo, quindi, restituisce ai supplenti statali degli ultimi due anni (1980-1981 e 1981-1982) e ai docenti delle scuole non statali parregiate e legalmente riconosciute la possibilità di partecipare ad una sessione abilitante straordinaria riservata da effettuarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge.

L'articolo è stato approvato dopo un'aspra battaglia, i comunisti hanno minacciato di chiedere il rinvio in aula del d.d.l., ma tale minaccia è rientrata. Ora la Commissione Istruzione della Camera dovrà esaminare soltanto l'articolo aggiuntivo essendo tutti gli altri articoli del testo rimasti uguali rispetto al testo licenziato nelle scorse settimane dalla Camera.

Se a Montecitorio verrà richiesta e concessa la sede legislativa, la legge potrebbe essere varata fra qualche settimana. Ci auguriamo che a ciò si addivenga prima del 15 maggio, giorno della scadenza per la presentazione delle domande per la nomina per l'insegnamento. Consigliamo ai colleghi interessati alla nuova legge sul precariato di prepararsi comunque a presentare la domanda e di attendere gli ultimi giorni ed eventualmente presentarla se la legge non sarà varata, anche se le avvertenze all'Ordinanza sottolineano l'inopportunità di tale presentazione.

F. P.

### Ricostruzione carriere

CIRCOLARE MINISTERIALE 100/82

Procedure automatiche per la ricostruzione della carriera del personale della scuola.

Nel quadro del programma avviato da questo ministero per l'automazione delle procedure di ricostruzione di carriera del personale della scuola, il Sistema informativo della pubblica istruzione, ha, come è noto, recentemente esteso a tutti i Provveditorati agli studi la fruizione delle procedure automatiche di inquadramento nei nuovi livelli retributivi, previsti dalla legge numero 312/80 e dal D.P.R. n. 271/81, nei confronti del personale docente, confermato in ruolo entro il 29-9-1977, la cui carriera sia stata già ricostruita ai sensi della legge n. 88/76.

La fruizione di analoga procedura per la ricostruzione della carriera del personale docente, immesso in ruolo ai sensi dell'art. 17 della legge n. 477/73, è stata già rilasciata dal medesimo Ufficio nell'ottobre 1981.

Nel sottolineare l'importanza che rivestono le procedure anzidette, anche in vista di eventuali futuri aggiornamenti del trattamento economico del personale interessato, si ritiene opportuno richiamare la responsabile attenzione della S.S.VV. sulla necessità che vengano quanto più possibile accelerate le operazioni di ricostruzione di carriera e/o di inquadramento del personale docente, mediante un intensivo utilizzo delle procedure di cui sopra, al fine di pervenire, in tempi quanto più contrari, alla definizione delle posizioni economiche del personale stesso.

Si prega di voler fornire un cortese cenno di assicurazione in merito. L'Ufficio cui la presente è diretta per conoscenza è pregato di tenere periodicamente informato questo Gabinetto circa il grado di espletamento delle operazioni di cui sopra da parte dei singoli Provveditorati agli studi.

# Ancora sulle 20 ore

La nostra contrarietà all'art. 88 del D.P.R. 417/74, espressa all'atto della formulazione del testo di legge, verteva sostanzialmente sulla logica quantitativa delle prestazioni dei docenti, per noi innaturale ed inaccettabile. I sindacati autonomi, pur almeno parzialmente riluttanti ad accettare la formulazione delle 20 ore di servizio di non insegnamento, al momento non hanno contrastato la spinta dei confederali, mercanteggiando su gli aspetti marginali della normativa.

Adesso, sotto la pressione dei Collegi, lo SNALS tenta di recuperare il terreno perduto nella contrattazione sulla normativa sollevando, per esempio, il problema della correzione dei compiti.

In risposta ai quesiti in materia proposti da alcuni Provveditori, il Ministero risponde col seguente telex, che certo non è « interpretazione autentica », non essendo un atto legislativo, ma è semplicemente integrazione della C.M. n. 82 prot. numero 1139 del 26 marzo 1976:

CON RIFERIMENTO AL TELEX NUMERO 189/A DEL 18-1-1982 SI PRECISA CHE IL TEMPO OCCORRENTE PER LA CORREZIONE DEI COMPITI NON PUO' ESSERE COMPUTATO NEL CONTINGENTE DELLE 20 ORE MENSILI RELATIVE AD ATTIVITA' NON DI INSEGNAMENTO PUNTO ORARIO SERVIZIO INSEGNANTI EST DISCIPLINATA C.M. N. 82 (PROT. N. 1139) DEL 26-3-1976.

Il guaio è che il 29 settembre 1981 lo stesso Ministro Bodrato aveva inviato al Provveditore di Verona il seguente telex:

Si fa riferimento alla nota 30464 del 6-4-81 con la quale codesto Provveditore ha posto quesiti circa l'interpretazione articolo 88 del D.P.R. 417 relativamente alla correzione dei compiti in classe da parte dei docenti.

Al riguardo si fa presente che la correzione dei compiti in classe rientra nella prestazione di servizio che i docenti, a norma dell'art. 88 D.P.R. 417, debbono dedicare ad attività non di insegnamento connesse con il funzionamento della scuola (20 ore mensili).

L'art. 4 del D.P.R. 416 prevede che il Collegio dei docenti è l'organo cui compete di deliberare in materia di funzionamento didattico del circolo o dell'istituto e al quale spetta pertanto anche la « gestione » delle 20 ore mensili che i docenti debbono dedicare alle attività non di insegnamento.

Detto organo a tal proposito nel ripartire tra i docenti le incombenze relative al funzionamento della scuola deve tener conto del maggior carico di lavoro gravante sui docenti tenuto alla correzione dei compiti (circ. min. n. 82 del 26-3-76 paragrafo settimo).

Non ha rilevanza se l'attività di correggere i compiti viene effettuata dal docente nei locali della scuola

o nella propria abitazione ma ovviamente non può essere svolta durante l'orario di servizio che i docenti debbono obbligatoriamente dedicare all'insegnamento.

Per quanto riguarda il numero dei compiti in classe che debbono essere effettuati, si fa presente che esso viene stabilito dai singoli docenti nel quadro della programmazione decisa dal collegio dei docenti e tenendo conto delle indicazioni deliberate in materia dai rispettivi consigli di classe a struttura ridotta (con la sola componente docenti).

Al di là dell'aspetto umoristico provocato dallo scollamento dell'Ufficio di coordinamento per l'attuazione dei Decreti Delegati e del Gabinetto del Ministro, al di là degli aspetti intimamente contraddittori della più recente disposizione (essendo la correzione dei compiti attività di servizio, essa ha luogo necessariamente o nelle 20 ore di non insegnamento o nelle 18 ore di insegnamento, che, sommate, costituiscono l'orario di servizio); esiste una indubbia concomitanza fra questo non casuale irrigidimento del Ministro e la proposta CISL per la nuova piattaforma contrattuale.

La CISL prevede infatti l'aggiunta di altre 3 ore di lavoro, in corrispondenza di vaghi e generici accenni ad aumenti retributivi.

Si può forse dire che quando una categoria perde il senso della propria dignità nel rapporto tra diritti e doveri, e della propria funzione, rifugiandosi in rivendicazioni meramente salariali o approfittando di una certa aria di controriforma, che ineliminabilmente spirala nel panorama scolastico italiano; quando si impone, in un contesto di riflusso e disagio per la politica, la rivincita dei mediocri e dei dequalificati (quegli stessi docenti che fra leggi e leggine hanno percorso la carriera, prima in ginocchio davanti agli studenti contestatori, ora in cattedra con una autorità che non proviene dalla scienza, ma dalla burocrazia); allora si diventa oggetto passivo di simili arbitri, precisamente a seguito dell'abdicazione al proprio ruolo.

Così vorremmo che a nessuno sfuggisse il pericolo che il piano inclinato di simili discussioni sulle 20 ore, tendenti comunque a parcellizzare, classificare, quantificare l'attività del docente, porti soltanto a dividere la categoria (i docenti che non hanno compiti da correggere non hanno forse da aggiornarsi quanto e magari più di altri, a seconda dello sviluppo delle discipline che insegnano?).

Forse sarebbe il momento di ricominciare a parlare della atipicità della funzione docente, e quindi della non riducibilità di essa a schemi possibili per altre categorie di lavoratori.

L. M.

dere, anche alla luce delle disposizioni che seguono, ad una revisione globale della situazione esistente nelle rispettive province, comunicando con ogni urgenza a questo Ministero (Ufficio competente) le risultanze emerse e formulando eventuali proposte al riguardo.

Le SS.LL. medesime vorranno, altresì, svolgere costante azione di vigilanza, finalizzata ad assicurare una piena utilizzazione del personale collocato fuori ruolo e proporre, nei casi di impiego insufficiente o inadeguato, altra destinazione ritenuta più idonea e proficua o, altrimenti, avviare la procedura preordinata alla dispensa dal servizio.

Ed è appunto all'esigenza di assicurare un impiego puntuale del personale di cui si discorre ed una equa distribuzione del medesimo fra provincia e provincia e nell'ambito della stessa provincia che vuole rispondere la presente circolare, la quale, negli altri settori coperti dalla normativa di attuazione dell'art. 113, non contiene innovazioni sostanziali rispetto alla disciplina attualmente in vigore.

I campi di utilizzazione del personale ed i relativi criteri restano sostanzialmente quelli indicati dalla circolare numero 200 — capo IV —, i quali, pertanto, sono da ritenere confermati.

La normativa nel frattempo intervenuta ha fatto venir meno le possibilità di destinazione ai centri didattici e al servizio di vigilanza durante il trasporto gratuito degli alunni (i primi soppressi: D.P.R. 419/74 e D.M. 20-3-1981; il secondo rientrante ormai nelle funzioni deferite agli enti locali: D.P.R. 616/77), mentre, come è noto, ai gruppi di lavoro per l'inserimento degli handicappati, costituiti presso i provveditori agli studi, viene assegnato, per il momento facendo ricorso al disposto di cui all'art. 79 D.P.R. 417/1974, personale particolarmente competente e qualificato.

Alla cura delle biblioteche scolastiche ed alle operazioni connesse con la manutenzione e conservazione dei sussidi didattici nella scuola media non potrà essere adibita più di una unità di personale, sempre che le dimensioni delle strutture relative siano tali da garantire un impiego normale e costante di chi vi è assegnato.

Qualora non risulti possibile la piena e proficua utilizzazione del personale in una delle attività indicate nella C.M. numero 200, potrà farsi luogo all'impiego del medesimo presso altra amministrazione statale, che ne abbia effettiva esigenza, sempre che la relativa utilizzazione risulti adeguata alla preparazione culturale e professionale degli interessati.

Resta inteso che in ogni caso l'orario d'obbligo per il personale in parola è quello dell'ufficio o della istituzione presso cui viene impiegato.

L'esigenza, su richiamata, di garantire un impiego puntuale del personale di cui trattasi suggerisce di disciplinare compiutamente anche i casi in cui il personale medesimo intenda cambiare sede di utilizzazione o provincia di assegnazione.

Nella prima ipotesi l'istanza prodotta dall'interessato dovrà pervenire a questo Ministero (competente Direzione Generale, Ispettorato o Servizio) per il tramite del Provveditore agli Studi, il quale esprimerà sulla medesima il proprio motivato avviso.

Detta istanza dovrà essere inoltre corredata del parere del responsabile dell'ufficio presso cui l'interessato medesimo risulta assegnato, nonché di quello del responsabile dell'ufficio, presso cui se ne propone l'utilizzazione.

Nella seconda ipotesi il Provveditore agli studi nella cui circoscrizione si trova la sede di servizio dell'interessato, dopo avere acquisito il parere del responsabile dell'Ufficio presso cui l'interessato medesimo risulta in servizio, provvederà a trasmettere, con il proprio avviso, l'istanza come sopra prodotta al Provveditore agli studi nella cui circoscrizione l'interessato stesso intende essere utilizzato.

Acquisito l'avviso dell'Ufficio presso cui ne propone l'utilizzazione, quest'ultimo Provveditore farà, a sua volta, pervenire, con il proprio parere, l'istanza di cui sopra a questo Ministero.

Resta inteso che gli ispettori tecnici periferici provvederanno ad inoltrare l'istanza di cui sopra alla Direzione Generale del Personale e degli Affari Generali e Amministrativi per il tramite dell'Ufficio Scolastico Regionale o Interregionale al quale risultano funzionalmente assegnati.

Dalla peculiarità del disposto di cui al più volte richiamato art. 113 discende per l'Amministrazione l'obbligo di verificare con ragionevole frequenza le condizioni di salute del personale collocato fuori ruolo, al fine di assicurare che il mancato impiego del medesimo nelle proprie funzioni istituzionali abbia un concreto fondamento.

Periodici controlli a mezzo di visita medico-collegiale presso i competenti ospedali militari dovranno, pertanto, essere disposti dalle SS.LL. al fine di accertare la reale persistenza delle condizioni di salute che hanno dato luogo all'applicazione dell'art. 113.

Ove da tale controllo dovesse risultare la cessazione della causa che ha determinato la particolare utilizzazione come sopra specificata, dovrà provvedersi alla immediata restituzione degli interessati ai compiti istituzionali.

Ove, invece, dovesse essere riscontrato un aggravamento tale da non consentire nemmeno l'impiego pieno ed adeguato in funzioni diverse da quelle proprie, dovrà con ogni urgenza essere attivata la procedura preordinata alla dispensa dal servizio.

Si ricorda con l'occasione che la domanda di utilizzazione (in carta semplice) va corredata dello stato di servizio degli interessati.

Si confida in una puntuale osservanza da parte delle SS.LL. delle disposizioni

CIRCOLARE n. 99/82

Applicazione dell'art. 79 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417 - Anno scolastico 1982/1983 - Comandi annuali.

Com'è noto, l'art. 79 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, dà facoltà al ministro per la pubblica istruzione di disporre comandi annuali del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, che abbia conseguito la conferma in ruolo, presso amministrazioni statali o enti o associazioni aventi personalità giuridica, per lo svolgimento di compiti inerenti ad attività formative, educative ed assistenziali.

Nel richiamare in proposito le istruzioni impartite per gli anni scolastici precedenti e, in particolare, quelle contenute nella circolare n. 141 (prot. numero 2131/44/SR) del 20 maggio 1980 e nella circolare n. 85 (prot. n. 7421 388/ED) del 9 marzo 1981, si indicano, qui di seguito, gli adempimenti e le modalità operative da seguire ai fini di una tempestiva predisposizione dei comandi per l'anno scolastico 1982/1983.

Le richieste di comando, formulate dall'organo legittimato a rappresentare le amministrazioni o enti o associazioni interessati, dovranno essere inviate direttamente alle competenti direzioni generali, ispettorati del ministero entro il 30 aprile 1982.

Nella richiesta di comando dovranno essere indicati, con precisione e completezza, oltre alle finalità specifiche che si intendono raggiungere con il comando, il nome, cognome, luogo e data di nascita del personale da comandare, la sua qualifica, la decorrenza della sua nomina in ruolo, la scuola di titolarità, l'ufficio, ente o associazione che chiede il comando, la sede di svolgimento delle attività formative, educative ed assistenziali alle quali il personale medesimo sarà assegnato. Dovrà inoltre essere specificato se esso abbia usufruito di comandi negli anni scolastici precedenti e, in caso affermativo, la data di inizio del periodo di comando, nonché l'ufficio, ente o associazione presso cui è stata svolta l'attività relativa.

Tali indicazioni dovranno risultare da una scheda che, compilata in conformità allo schema allegato, dovrà accompagnare, in duplice copia conforme, ciascuna richiesta di comando. La scheda dovrà essere firmata dal responsabile dell'ufficio, ente o associazione richiedente, nonché dal docente interessato, la cui sottoscrizione vale altresì come accettazione del comando.

Non saranno prese in considerazione le richieste di comando che dovessero pervenire prive di scheda.

Analoga procedura dovrà essere seguita anche per le richieste di comando concernenti la costituzione presso gli uffici scolastici provinciali dei gruppi di studio di cui alla circolare numero 14745 del 6 agosto 1977. Per tali richieste si avrà cura di inviarne una copia anche all'ufficio studi e programmazione di questo Ministero.

Per il gruppo di studio previsto per le attività di aggiornamento e sperimentazione saranno disposte solo le conferme.

Quanto all'attività sperimentale prevista dalle circolari n. 167 del 1978, numero 209 del 1980 saranno confermati, se richiesti, solo i comandi già disposti per l'anno scolastico 1981/1982. Le richieste relative a tale attività, da inviarsi in copia anche al predetto ufficio studi e programmazione, dovranno essere accompagnate da una relazione del direttore didattico o del preside dalla quale risultino le modalità di realizzazione del servizio ed i risultati raggiunti.

Sarà a cura delle competenti Direzioni Generali ed Uffici centrali di questo Ministero acquisire dagli uffici, enti o associazioni, presso cui è stato assegnato il personale comandato per l'anno scolastico 1981/1982, una dettagliata relazione su tutta l'attività svolta da ciascun comandato e sui risultati raggiunti. Le predette relazioni dovranno pervenire alla direzione generale, ispettorato o servizio competente, entro lo stesso termine che sopra si è indicato per la presentazione delle richieste di comando.

Con l'occasione si rammenta che i comandi disposti in base al più volte richiamato art. 79 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, hanno validità soltanto annuale e che pertanto quelli relativi all'anno scolastico 1981/1982 scadono il 9 settembre 1982. Il personale già comandato che non riceva comunicazione di un nuovo provvedimento di comando per l'anno scolastico 1982/1983 dovrà riprendere immediatamente servizio nella sede di titolarità alla data del 10 settembre 1982, data di inizio del medesimo nuovo anno scolastico.

A conclusione delle istruzioni operative sopra impartite — che ripetono modalità procedurali ormai consolidate, analoghe a quelle previste dalle circolari già citate — corre l'obbligo di far presente che è in avanzata fase di esame da parte del Parlamento il disegno di legge sulla revisione della disciplina del reclutamento del personale docente, sulla ristrutturazione degli organi e sulla sistemazione del personale precario (atto Camera n. 2777), il quale apporta notevoli innovazioni anche per quanto attiene ai comandi.

In effetti, esso — nell'abrogare l'articolo 79 del D.P.R. 31 maggio 1974, numero 417 — disciplina alcune forme di utilizzazione del personale docente, direttivo ed ispettivo, che abbia superato il periodo di prova, presso organi centrali e periferici dell'amministrazione scolastica, presso istituti universitari, istituzioni culturali o di ricerca, nonché presso enti e associazioni aventi personalità giuridica, che, per finalità statutaria, operino nel campo formativo e scolastico. L'utilizzazione può essere disposta — nei limiti di un contingente

cativo scolastico, ritenuti di rilevante interesse per la scuola, da concordarsi con l'istituzione interessata, e secondo modalità e criteri stabiliti prima dal ministro della pubblica istruzione, sentito il consiglio nazionale della pubblica istruzione.

Il medesimo disegno di legge prevede poi che il personale docente, direttivo ed ispettivo tecnico periferico, comandato nell'anno scolastico 1980/1981 presso le Regioni o altri enti locali, può ottenere a domanda il passaggio nei ruoli della regione o dell'ente locale sempre che questi lo richiedano. Analoga disposizione è prevista per il personale comandato presso amministrazioni statali o pubbliche.

Quanto sopra si ritiene di far presente, non per anticipare norme la cui definizione spetta ovviamente alle decisioni che il Parlamento vorrà adottare nell'ulteriore iter del disegno di legge in questione, bensì per avvertire sin d'ora che l'eventuale approvazione della nuova normativa, che interviene prima dell'inizio del nuovo anno scolastico, imporrebbe all'amministrazione la necessità di attenersi alle ipotesi di utilizzazione, ai vincoli procedurali ed ai limiti previsti da tale nuova normativa.

CIRCOLARE n. 90/82

Personale assunto ai sensi della legge 1-6-1977, n. 235 sull'occupazione giovanile. - Contributi previdenziali ed assistenziali.

In relazione ai numerosi quesiti qui pervenuti, concernenti le ritenute previdenziali ed assistenziali cui assoggettare le retribuzioni spettanti ai giovani assunti ai sensi della legge 1 giugno 1977, n. 285, si comunica che il Ministero del Tesoro — Ragioneria Generale dello Stato — I.G.B. — appositamente interpellato in merito, ha precisato, con nota del 23 febbraio 1980, n. 33 e sia stato collocato nelle apposite graduatorie, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, è attribuito il trattamento assistenziale e previdenziale dei dipendenti civili non di ruolo dello Stato.

Pertanto ai giovani di cui sopra, già iscritti alle assicurazioni sociali gestite dall'INPS, vanno applicate le disposizioni previste dalla legge 6-12-1966, numero 1077, che estende al personale non di ruolo le norme vigenti per il personale di ruolo, in materia di trattamento di previdenza e di quiescenza. Si fa riserva di comunicare la data di decorrenza del nuovo trattamento.

Rideterminazione, a decorrere dal 1° gennaio 1982, delle misure dei compensi spettanti ai componenti le commissioni di esami nelle scuole statali.

(Decreto Ministeriale del 25 febbraio 1982)

Art. 1

Con decorrenza 1° gennaio 1982 le misure dei compensi spettanti ai componenti le commissioni di esami sono rideterminate come segue:

1 - Esami di maturità:

a) presidenti e ispettori tecnici incaricati della vigilanza: da L. 550.000 a L. 605.000;

b) commissari, compresi i rappresentanti di classe, membri aggregati a pieno titolo: da L. 363.000 a L. 399.300;

2 - Esami di abilitazione nelle scuole magistrali statali e convenzionate: componenti da L. 5.500 a L. 6.100;

3 - Esami di qualifica negli Istituti professionali di Stato e di licenza negli Istituti d'arte statali, esami di ammissione, di promozione e di idoneità negli Istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica nonché dei corsi integrativi per i diplomati degli Istituti magistrali e dei licei artistici:

a) presidenti: da L. 2.800 a L. 3.100;

b) commissari: da L. 1.700 a Lire 1.900.

## Scuola e Lavoro

Direzione Redazione Amministrazione: 00185 Roma, Via Castelfidardo, 55 - Tel. 48.87.54 - 48.26.10 - Direttore responsabile GIUSEPPE CIAMMARUCONI - Gratuito ai soci - Reg. Tribunale di Roma al n. 17010 del 14-11-1977 - Tip. « CROMAC » - Via del Piceno, 11 - Roma - Tel. 49.06.46

# NOTIZIARIO

CIRCOLARE n. 61/82

Art. 113 del D.P.R. 31-5-1974, n. 417 Utilizzazione in compiti diversi del personale dichiarato idoneo per motivi di salute.

Con circolare n. 200, prot. n. 1777, in data 26 luglio 1977 sono state impartite istruzioni in ordine all'applicazione dell'articolo 113 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, che prevede l'utilizzazione in altri compiti del personale della scuola, dichiarato idoneo alla sua funzione per motivi di salute.

Il personale — di ruolo — destinatario della norma precitata è quello considerato dallo stesso D.P.R. n. 417/1974 — art. 113 — e cioè il personale docente, direttivo, ispettivo tecnico periferico ed educativo.

La surriferita circolare, come è noto, ha disciplinato in modo minuzioso i vari aspetti connessi con l'attuazione dell'art. 113, con particolare riferimento alle condizioni essenziali che debbono verificarsi perché possa trovare applicazione lo istituto dell'utilizzazione in altri compiti.

Dettagliate istruzioni sono state fornite in ordine ai rapporti tra l'utilizzazione suddetta e gli istituti della dispensa dal servizio, del congedo straordinario e dell'aspettativa per salute; circa le modalità di presentazione della domanda e la procedura preordinata alla decisione sulla medesima; relativamente ai campi di utilizzazione del personale, al collocamento fuori ruolo e al trattamento giuridico ed economico; circa la scadenza e l'eventuale proroga dell'utilizzazione, la restituzione alle funzioni istituzionali, le visite periodiche di controllo nei casi di idoneità permanente.

L'esigenza di una circostanziata regolamentazione della materia, così come contenuta nella circolare n. 200, ha portato alla necessità di

la o nella propria abitazione ma ovviamente non può essere svolta durante l'orario di servizio che i docenti debbono obbligatoriamente dedicare all'insegnamento.

tà della previsione normativa nel medesimo contenuto. A distanza di tempo, si è dovuto constatare che il fenomeno del ricorso al così detto collocamento fuori ruolo ex articolo 113 — fenomeno che inizialmente sembrava dovesse rimanere circoscritto entro limiti ben determinati — è andato via via assumendo proporzioni sempre più notevoli.

Le conseguenze che vi si ricollegano, in verità molto delicate, sono tali da destare serie preoccupazioni.

Non va sottovalutata in proposito la sensibile lievitazione della spesa pubblica determinata dalle dimensioni assunte dal fenomeno sopra descritto; lievitazione senz'altro in netto contrasto con le recenti disposizioni che della spesa impongono il contenimento. Tale aspetto, certamente non secondario, non può che essere attentamente valutato nella consapevolezza della difficile situazione economica che attraversa il Paese.

Si ravvisa, pertanto, l'opportunità di apportare alle disposizioni impartite con la circolare n. 200 — disposizioni, che, in linea di massima, devono ritenersi pienamente confermate — le integrazioni e le modifiche contenute nella presente circolare, anche al fine di assicurare una adeguata e piena utilizzazione, nonché una equa distribuzione tra province e nell'ambito della stessa provincia del personale collocato fuori ruolo ai sensi del citato articolo.

Si deve comunque sottolineare che le istruzioni di cui alla presente circolare potrebbero risultare prive di pratici effetti, ove le medesime non venissero sorrette da una consapevole azione di sostegno da parte di quanti esercitano responsabilità nell'esplicazione di pubbliche funzioni.

A questi ultimi, infatti, compete il preciso dovere di fornire un fattivo contributo al fine di assicurare, nella materia regolata dall'art. 113, comporta-